

Revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati

Cons. Stato, Sez. VI 29 novembre 2024, n. 9599 - Simonetti, pres.; Agostini, est. - (*Omissis*) (avv.ti Greco e Leonardi) c. Regione Liguria (avv.ti Castagnoli, Bozzini).

Caccia - Revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con l'appello in trattazione il Signor -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima n. -OMISSIS-/2022 che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto per l'annullamento (i) del decreto dirigenziale n. 3135 del 25.5.2021 della Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria, di sospensione cautelare dell'abilitazione a ricoprire la carica di caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva e (ii) del decreto dirigenziale n. 3137 del 25.5.2021 della Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria di revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati e relativi atti preparatori, connessi e conseguenti.

2. Parte appellante in punto di fatto riassuntivamente espone che:

- in data 12 ottobre 2020 gli venivano notificate dalla Regione Liguria (Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria) due comunicazioni di avvio di procedimento amministrativo, di cui una per annunciare la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione (nota prot. PG/2020/329622) e l'altra per la sospensione cautelare dell'abilitazione a ricoprire la carica di caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva (nota prot. n. PG/2020/329625);

- entrambe le comunicazioni di avvio facevano riferimento alla nota della Polizia di Stato – Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Imperia (prot. 497/2020 del 17.09.2020 PG/2020/322600) con cui era stato segnalato alla Regione Liguria che a suo carico risultano attività di caccia illecite;

- a seguito di accesso agli atti, acquisiva copia della segnalazione della Polizia di Stato dalla quale emergeva l'esistenza, a suo carico, del procedimento penale 1108/18/21 (R.G.N.R.) presso la Procura del Tribunale di Imperia nell'ambito del quale, tra le altre cose, era stata acquisita una immagine fotografica che lo ritraeva, unitamente ad altre due persone, con tre caprioli che sarebbero stati abbattuti illecitamente (in periodo in cui la caccia di selezione al capriolo era aperta solo per l'esemplare femmina e solo a soggetti in possesso del titolo di "selecontrollore" e associati al Comprensorio Alpino Imperiese) e una ulteriore immagine che lo mostrava insieme al Signor -OMISSIS- all'interno di un armeria, immagine pubblicata dal Signor -OMISSIS- sul proprio profilo facebook con il commento "-OMISSIS- -OMISSIS- modifiche in corso";

- dalla nota emergeva anche l'esistenza di un'informativa del Comando Carabinieri Forestale di Triora che indicava che era stato segnalato per atti di bracconaggio;

- nel termine di legge presentava alla Regione una memoria difensiva con la quale forniva adeguate spiegazioni in ordine alle contestazioni a lui mosse, in particolare, faceva presente che i tre caprioli di cui alla immagine fotografica non erano stati abbattuti né da lui né dalle altre due persone raffigurate nella foto, ma erano stati loro "donati", già morti, da un allevatore francese, Signor -OMISSIS-, che li aveva abbattuti in territorio francese: a dimostrazione di ciò allegava l'immagine fotografica dei braccialetti in metallo dei caprioli e che sono ancora in suo possesso;

- in data 4 marzo 2021 trasmetteva alla Regione una seconda memoria, corredata da una circostanziata dichiarazione dell'allevatore francese, Signor -OMISSIS-, che confermava che i caprioli provenivano dall'allevamento dello stesso e che erano stati da lui stesso abbattuti e donati al Sig. -OMISSIS-;

- in data 20 settembre 2021, venivano notificati i decreti n. 3135/2021 e n. 3137/2021, con i quali la Regione Liguria, richiamate ulteriori comunicazioni della Polizia di Stato, disponeva nei suoi confronti, per i fatti contestati, la sospensione cautelare della abilitazione a ricoprire la carica di caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva e la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati.

3. I decreti di sospensione e di revoca di cui riferisce parte appellante e che richiamano la pertinente normativa (Reg. regionale Liguria 31 maggio 2016, n. 5, art. 7 comma 3 e 4 per l'atto di sospensione e Reg. regionale Liguria 12 aprile 2016, n. 3 art. 13, comma 1 lett. c), punto 3 per la revoca) sono stati adottati dalla Regione Liguria in esito all'esame delle memorie oppositive di parte appellante, sulla base della seguente motivazione in fatto: "Preso atto che con nota prot. 9925/0705.2021, la Polizia di Stato – Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Imperia, ha fornito ulteriori controdeduzioni dalle quali risulta che: - in data 28.02.2016, alle ore 17.14.04 il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- si trovava, insieme ad altre due persone, in località Dolceacqua, come da foto geolocalizzata. Nell'immagine, su un tavolo alle spalle

delle persone, è visibile e incustodito, un fucile combinato (billing), con relativo fusto; - in data 28.02.2016, alle ore 17.14.18 il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- si trovava, insieme ad altre due persone, in località Dolceacqua, come da foto geolocalizzata, con le carcasse dei tre caprioli sopra indicati; - in merito alla dichiarazione presentata dal Sig. -OMISSIS- si è appurato, tramite il raccordo tra Polizie ed in particolare con la Polizia Forestale Francese, che per le riserve, compresa quella all'epoca gestita dallo stesso, è obbligatoria la registrazione dei capi in ingresso e in uscita, con indicazione della relativa destinazione, elemento non citato e non provato in tale dichiarazione; - a carico del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, la Prefettura di Imperia, in data 17.01.2021, ha emesso il divieto di detenzione armi".

4. I decreti sono stati impugnati con ricorso al Tar Liguria affidato a tre motivi di censura per dolersi di violazione degli artt. 7, comma 3 e 4 del Reg. Regionale Liguria n. 5/2016 e 13, comma 1, lett. c) punto 3 del Reg. Regionale Liguria 3/2016, eccesso di potere per difetto di presupposto e abnormità dei provvedimenti, difetto di istruttoria, di motivazione e travisamento. Il ricorrente lamentava che gli atti restrittivi emessi nei suoi confronti si fondano su un giudizio prognostico di colpevolezza in assenza di alcun reale e serio elemento in tale senso acquisito.

5. Con l'impugnata sentenza il Tar Liguria ha preliminarmente respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione, di tardività del ricorso e carenza di interesse sollevati dalla Regione e nel merito ha giudicato infondato il ricorso sia per quanto attiene l'atto di sospensione sia per la revoca. In via riassuntiva si riporta la motivazione adottata dal primo giudice a fondamento del rigetto:

- è priva di pregio la tesi sulla carenza di norma attributiva di potere, per il fatto che la sospensione dell'abilitazione a caposquadra per la caccia al cinghiale può essere sussunta nel generale potere di cui all'art. 21-quater, comma 2 della L. 241/1990 e la revoca dell'abilitazione a selecontrollore risulta contemplata dall'art. 13, comma 1, lett. c) del RR 3/2016 che non richiede che le infrazioni siano accertate in sede giurisdizionale;

- i provvedimenti in contestazione si appalesano immuni dai vizi di travisamento dei fatti e di carenza di istruttoria e motivazionale censurati;

- l'autorità amministrativa ha legittimamente posto i richiamati elementi indiziari (le foto del 28 febbraio 2016) a fondamento dei provvedimenti impugnati in considerazione del fatto che il Sig. -OMISSIS- non ha assolto l'onere della prova contraria a lui incombente in forza della vicinanza alla stessa;

- ritiene inattendibile la dichiarazione del sig. -OMISSIS- stante la mancata produzione delle corrispondenti annotazioni (in uscita) nei registri obbligatoriamente previsti in Francia gli animali da allevamento;

- appare inverosimile che proprio il giorno in cui il signor -OMISSIS- ed il signor -OMISSIS- hanno accompagnato il signor -OMISSIS- ad una battuta di caccia di selezione, come ammesso dal ricorrente (seppur negando l'uccisione degli animali: v. doc. 8 ricorrente), il signor -OMISSIS- abbia effettuato un viaggio di piacere a Dolceacqua e consegnato loro i tre caprioli da poco abbattuti in territorio francese, ancora grondanti sangue.

6. Ritenendo la sentenza ingiusta ed erronea il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso in appello affidato a sei motivi di gravame che verranno successivamente esaminati.

7. Nel giudizio d'appello si è costituita la Regione Liguria chiedendo il rigetto del ricorso e con successiva memoria, depositata in data 21 ottobre 2024, ha sviluppato nel dettaglio le proprie difese

8. Con istanza depositata il 21 ottobre 2024 parte appellante ha chiesto che l'udienza per la decisione dell'appello venga rinviata per consentire la trattazione congiunta con il ricorso pendente al RG 2163/2023 che ha ad oggetto il decreto del Prefetto di Imperia del 17 dicembre 2020 recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplosivi e il decreto del Questore di Imperia 19/23 marzo 2021 di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia. Con successiva memoria ex art. 73 c.p.a. insistendo nel rinvio per la trattazione congiunta ha replicato alle difese regionali.

9. All'udienza pubblica del 21 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va respinta l'istanza di rinvio formulata dall'appellante in data 21 ottobre 2024, motivata dalla necessità di consentire la trattazione congiunta con il ricorso in appello n. 2163/2023 pendente presso altra Sezione del Consiglio di Stato.

A tale riguardo rileva il Collegio, come giustamente evidenziato dalla difesa della Regione Liguria che al rinvio si oppone, che tra i due giudizi, in realtà, non sussiste una connessione tale da imporre la trattazione congiunta e il transito della presente vertenza, ormai ritenuta matura per la decisione, ad altra Sezione o viceversa, ciò in considerazione del fatto che sono differenti i provvedimenti oggetto dei due ricorsi (quelli trattati nel presente ricorso sono stati emessi dalla Regione Liguria e i provvedimenti di cui a ricorso n. 2163/2023 dalla Prefettura di Imperia e Questura di Imperia), sono diversi i precetti normativi posti a fondamento degli stessi e sono conseguentemente parzialmente differenti le parti processuali.

A nulla rileva invece il fatto che i quattro provvedimenti abbiano avuto come sfondo la medesima vicenda fattuale posto che le normative rispettivamente richiamate negli atti perseguono finalità ed obiettivi differenti che rendono preferibile la trattazione delle controversie ad opera delle rispettive Sezioni assegnatarie, come da riparto interno, dei diversi ricorsi.

2. Si può quindi passare all'esame del merito del ricorso che è da ritenere infondato.

3. Anche in questa sede va premesso che ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 29/1994, gli animali della specie in parola sono

cacciabili esclusivamente in forma selettiva da parte di cacciatori in possesso di speciale abilitazione (c.d. selecontrollori), sulla base di appositi piani di abbattimento e nei soli periodi dell'anno indicati nel calendario venatorio. In particolare, nei mesi autunnali ed invernali i maschi non possono essere uccisi. Il -OMISSIS-, pur selecontrollore, non poteva cacciare nemmeno le femmine, non essendo socio del Comprensorio Alpino Imperiese.

In concomitanza con i procedimenti amministrativi, per cui è causa, il -OMISSIS- è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di c.d. bracconaggio, in concorso con i signori -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, con l'accusa di aver abbattuto nel suddetto Comprensorio illecitamente nel febbraio 2016 – unitamente ai due sodali – tre capi di capriolo, un maschio e due femmine.

Nel frattempo è stata emessa la sentenza del Tribunale Penale di Imperia n. 150/2022, pubblicata il 03.05.2023, attualmente appellata, con la quale il -OMISSIS- – per questi fatti illeciti - è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione.

4. Nel primo motivo, rubricato *“Erroneità della sentenza gravata per erronea applicazione dell’art. 7 Reg. Regione Liguria 31 maggio 2016 n. 5 e dell’art. 21-quater, comma 2, L. n. 241/1990, per travisamento e carente motivazione con riguardo alla sospensione cautelare della abilitazione a ricoprire la carica di caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva”*, l'appellante afferma che la norma regolamentare richiamata nel provvedimento di sospensione non prevede l'ipotesi della sospensione cautelare della carica di caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva ma reca solamente la revoca della abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e del ruolo di caposquadra come conseguenza di una condanna definitiva. Si duole inoltre della insufficienza, a tale fine, di un mero giudizio prognostico della Polizia di Stato sulla colpevolezza. Entrambi questi aspetti, a suo giudizio, denoterebbero l'abnormità del provvedimento e sarebbero stati erroneamente valutati in prime cure.

4.1. La censura non ha pregio.

Come correttamente evidenziato dal T.a.r., la sospensione dell'abilitazione quale caposquadra rappresenta una misura di carattere cautelare che costituisce esplicazione del generale potere previsto dall'art. 21-quater, comma 2, della legge n. 421/1990 il quale stabilisce che *“l'efficacia”* o *“l'esecuzione”* del provvedimento *“può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario”*. La stessa disposizione afferma inoltre che il potere di sospensione può essere esercitato *“dallo stesso organo”* che aveva emanato l'atto. La sospensione cautelare, in questo caso, a tutta evidenza, era interinalmente finalizzata a garantire gli effetti dei successivi provvedimenti di revoca delle varie abilitazioni e autorizzazioni rilasciate all'odierno appellante in ambito della caccia. Quanto al termine di efficacia, si legge nel provvedimento che l'amministrazione procedente ha ritenuto opportuno *“...in considerazione della gravità degli illeciti contestati ed in attesa della definizione del procedimento penale, procedere all'adozione di un provvedimento cautelare”*, pertanto è privo di pregnanza anche l'osservazione sulla mancata indicazione di termine di efficacia della sospensione che, invero, non rappresenta un presupposto di ammissibilità del provvedimento e può senz'altro essere rimessa ad un evento futuro e *“certo”* in esso espressamente richiamato.

Quanto all'omesso richiamo nel decreto di sospensione dell'art. 21-quater, comma 2 della l. 241/1990, quale fonte del generale potere cautelare comunque previsto e rimesso all'apprezzamento dell'amministrazione, si tratta di una mera dimenticanza ovvero di un'irregolarità che nella specie, seppur non si sia al cospetto di un atto vincolato, non è comunque idonea a determinare il suo annullamento a fronte di un potere comunque normativamente previsto.

Ritiene poi il Collegio che in presenza degli indizi, comunque gravi acquisiti dalla Polizia di Stato, non efficacemente posti nel nulla dall'interessato e dello specifico contesto – quello della caccia sottoposto a rigide regole – in cui è stato adottato, il provvedimento cautelare non appare affetto dalla denunciata abnormità.

5. Con la seconda censura, intitolata *“Erroneità della sentenza gravata per erronea applicazione dell’art. 7 Reg. Regione Liguria 31 maggio 2016 n. 5 e dell’art. 13 Reg. Regione Liguria 12 aprile 2016, n. 3, per travisamento e carente motivazione in relazione ai motivi del primo (paragrafo III), secondo (paragrafo IV) e terzo (paragrafo V) del ricorso di primo grado”*, l'appellante afferma che la revoca, in base alle sopra citate previsioni normative, presuppone condotte illecite effettivamente commesse ed accertate a carico del soggetto destinatario del provvedimento restrittivo. Entrambe queste circostanze sarebbero assenti, perché lui non avrebbe commesso il fatto contestato. A tale fine non sarebbero sufficienti i meri *“indizi”* provenienti da soggetti terzi e che, sempre a suo dire, non si presterebbero alla lettura data dall'amministrazione prima e dal T.a.r. poi – che, invero, avrebbero del tutto omesso di considerare gli elementi probatori di segno contrario, da lui offerti, che dimostrerebbero che si tratterebbe di capi regolarmente abbattuti dal Sig. -OMISSIS- in territorio francese, loro regalati. Sarebbe rimasta inconsiderata in particolare la sua condotta complessiva, da sempre incensurata, laddove a nulla rileverebbe la sentenza penale del 2022 che in sede di appello verosimilmente terminerà con una declaratoria di prescrizione.

5.1. Anche questi rilievi sono inconsistenti.

Da una attenta analisi dell'impianto motivazionale dei provvedimenti impugnati, della documentazione confluita nel procedimento amministrativo e degli argomenti spesi in sentenza il Collegio giunge alla ferma convinzione che gli elementi probatori, nel loro complesso, sono stati adeguatamente valutati in sede amministrativa prima e successivamente dal primo giudice.

L'alternativa tesi in fatto riportata dall'appellante, invero, è rimasta contraddetta dagli elementi acquisiti in sede di

indagine dalla Polizia di Stato – Sezione Postale, per come riportato nelle controdeduzioni dalla stessa fornite alla Regione ai fini dei procedimenti di cui si discute. Gli stessi soggetti coinvolti, poi indagati in sede penale, hanno fornito dichiarazioni contraddittorie tra loro. Il Sig. -OMISSIS- ha smentito la tesi dell'abbattimento dei caprioli nella riserva in Francia segnalando come proprio l'abbattimento di un capriolo femmina il 12 marzo 2016 (doc.1 della Regione, pag. 2 e doc. 4, pag. 3). Nel periodo indicato l'abbattimento dei caprioli era vietato anche in Francia, né risulta assolta la prova – incombente su chi tale circostanza allega – in ordine alla avvenuta registrazione (adempimento obbligatorio) dei capi abbattuti nella riserva di asserita provenienza e della loro fuoriuscita dalla stessa, i braccialetti identificativi dei capi abbattuti erano diversi da quelli (verdi) utilizzabili nella stagione venatoria 2015-2016 (doc. 4 della Regione, pag. 1 e 2; doc. 5, pag. 5). Come prescritto dalla norma sopra citata vi è stato a monte dei provvedimenti un accertamento in sede amministrativa – oltre che in sede penale – che ha evidenziato sulla base di gravi indizi (in via principale la foto del 28.2.2016 che ritrae i tre cacciatori e i capi ancora sanguinanti) e fatti concordanti (nel dettaglio riportati ed esaminati nella sentenza impugnata) che l'odierno appellante ha preso parte alla condotta illecita oggetto di contestazione.

6. Il terzo motivo di impugnazione reca: *“Erroneità della Sentenza gravata per erronea valutazione del materiale probatorio – errata attribuzione dell'onere della prova – errata applicazione degli art. 63 e 64 c.p.a.”*. Con questa censura l'appellante si duole di aver effettivamente provato in sede procedimentale di non aver abbattuto gli animali nell'uscita di caccia del 28 febbraio 2016 avendo offerto tutti i riscontri oggettivi di quanto assunto. Sarebbe rimasto privo di riscontro solamente l'aspetto del registro francese che però non era nella sua disponibilità e non poteva quindi essere richiesto dal giudice ma avrebbe, semmai, dovuto costituire oggetto di ordine di esibizione o di attività istruttoria (verificazione o c.t.u) gravante in capo all'autorità giudiziaria. Identico discorso varrebbe per l'aspetto relativo ai bracciali metallici, perché incombe all'amministrazione l'obbligo di accertare compiutamente i fatti sui quali fonda provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui.

6.1. Anche la presente censura non può trovare accoglimento.

In base agli artt. 63 e 64 c.p.a., dall'appellante citati, anche nel processo amministrativo, così come nel processo civile, grava sul deducendo l'onere di fornire gli elementi di prova dei fatti, posti a fondamento delle domande e relative eccezioni, che siano nella sua disponibilità, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. ed in ossequio al c.d. principio di prossimità o vicinanza della prova. Il potere di intervento officioso del giudice è volto a temperare il principio dispositivo e non può essere surrettiziamente utilizzato per non fare applicazione del generale principio dell'onere della prova, quando la mancata produzione di atti o documenti dipenda solo dalla scelta processuale della parte gravata. Non è certo sufficiente per l'attivazione del potere istruttorio del giudice la mera affermazione di non avere la disponibilità materiale della prova ma occorre, semmai, dare la dimostrazione di essersi diligentemente adoperato e di aver incontrato difficoltà oggettive o impossibilità di entrare in possesso di quanto si vorrebbe produrre. In assenza di tutto questo, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che su queste due circostanze, annotazioni nel registro obbligatorio e corrispondenza dei bracciali ai capi, l'onere probatorio grava sull'appellante e che lo stesso non ha provato di non aver abbattuto gli animali nell'uscita di caccia del 28 febbraio 2016 o, in alternativa, offerto i riscontri oggettivi che sarebbero stati necessari per porre nel nulla i gravi indizi concordanti raccolti dalla Polizia postale.

7. La quarta doglianza recante *“Omesso esame del T.a.r. del motivo di ricorso e carenza di motivazione della sentenza in relazione al terzo motivo (paragrafo V.B) del ricorso in ordine alla contestazione che il Signor -OMISSIS- compaia in una fotografia insieme ad altri individui uno dei quali stava lavorando su una parte di un fucile”* è tesa ad evidenziare l'erroneità del provvedimento – e della sentenza che non vi ha speso una sola parola – nella parte in cui fonda la misura restrittiva sull'immagine fotografica che lo mostrava insieme al Sig. -OMISSIS- all'interno di una armeria e il relativo commento che non mostra alcun collegamento con l'attività illecita contestata e il cui contesto è stato successivamente incontestabilmente chiarito in sede oppositiva.

7.1. I rilievi non sono meritevoli di accoglimento.

In realtà, il decreto impugnato non fonda la revoca sull'immagine sopra descritta che ritrae l'appellante all'interno dell'armeria. Quell'immagine, unitamente agli altri indizi ed elementi di prova, risulta elencata nel provvedimento per essere stata comunque acquisita in sede procedimentale. Il provvedimento tuttavia non si fonda sulla stessa ma si fonda principalmente sull'immagine del 28.2.2016 che riprende i tre cacciatori con i tre capi sanguinanti e sugli altri indizi emersi in sede istruttoria, non contraddetti da sufficienti riscontri oggettivi di segno contrario.

8. Con il quinto motivo di impugnazione, recante: *“Omesso esame del T.a.r. del motivo di ricorso e carenza di motivazione della sentenza in relazione al terzo motivo (paragrafo V.C) del ricorso in ordine alla contestazione che il signor -OMISSIS- sia stato ripetutamente segnalato al Comando Carabinieri Forestali di Triora per atti di bracconaggio”*, si afferma che il provvedimento illegittimamente poggia sull'assunto – rimasto indimostrato dall'amministrazione precedente – che l'appellante sarebbe stato ripetutamente segnalato al Comando Carabinieri Forestali di Triora per atti di bracconaggio che mai ha commesso. Anche sotto questo profilo il T.a.r. ha omesso di avvalersi dei poteri istruttori. Ritiene quindi immotivato e frutto di travisamento il complessivo giudizio di inaffidabilità e pericolosità formulato dalla Regione Liguria – e condiviso dal primo giudice – posto che l'unico episodio di presunta uccisione di frodo si sarebbe fornita prova della sua inesistenza.

8.1. Questa censura è priva di rilievo per le stesse ragioni già sopra esposte.

Come emerge chiaramente dai provvedimenti, la dichiarazione contenuta nella nota dalla Polizia Postale in ordine alle ripetute segnalazioni per bracconaggio non ha avuto nessun rilievo causale nell'emanazione dei decreti, di cui si controverte. Identico discorso va fatto con riguardo al giudizio di inaffidabilità di cui non si trova traccia nel provvedimento che, invero, dà rilievo unicamente all'illecito accertato del 28.2.2016 e al fatto che nel frattempo è stata revocata anche l'autorizzazione al porto di armi, costituente condizione essenziale per mantenere l'abilitazione di caposquadra per la caccia al cinghiale.

9. Con il sesto e ultimo motivo, intitolato: *“Omesso esame del T.a.r. del motivo di ricorso e carenza di motivazione della sentenza in relazione al giudizio complessivo della personalità del -OMISSIS-”*, parte appellante, richiamando pronunce giurisprudenziali in tema di revoca di autorizzazioni amministrative in materia di armi che ritiene vevoli anche alle ipotesi di revoca dei titoli abilitativi all'esercizio della caccia, afferma che nel caso per cui è causa sarebbe stata omessa la concreta valutazione degli elementi oggettivi ai fini del giudizio finale sulla inaffidabilità.

9.1. Va respinta anche questa doglianza.

La giurisprudenza citata non è applicabile a questa diversa fattispecie che poggia sulla disciplina normativa regolamentare sopra richiamata che richiede il mero accertamento ad opera dell'autorità amministrativa preposta di specifiche condotte illecite ivi delineate. Il giudizio di inaffidabilità non ha rilevanza ai fini della revoca dei titoli abilitativi all'esercizio della caccia. L'affidabilità del soggetto è aspetto valutato in sede di emissione del decreto del Prefetto di Imola di divieto di detenzione armi che come atto risulta richiamato nel provvedimento di revoca quale ulteriore motivo preclusivo alla permanenza dell'abilitazione in capo all'appellante.

Per le ragioni tutte esposte il ricorso in appello deve essere respinto.

(Omissis)